



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 06/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 2968

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 Articolo 6 comma 8. Istituzione del primo elenco positivo provvisorio delle menzioni vigna della Regione Puglia e modalità per la predisposizione e l'aggiornamento.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela Qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) del 22 aprile 2007 n. 1234/07 del Consiglio, reca norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) del 25 maggio 2009, n. 491/2009 del Consiglio.

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999.

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, reca modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, reca modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 reca la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

Il Decreto 16 dicembre 2010 reca disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Il Decreto 16 dicembre 2010 all'art. 16, comma 1 prevede che le regioni determinano le modalità e i

criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione.

Il Decreto 16 dicembre 2010 all'art. 16, comma 2 prevede che ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, i limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dai specifici disciplinari.

In particolare l'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 61/2010 stabilisce che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale.

Ai sensi del c i t a t o D.M. 16 dicembre 2010 la menzione "vigna" deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, tra gli elementi che caratterizzano l'unità vitata stessa.

La Regione definisce nel piano programma d'attività, le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate iscritte allo "Schedario" viticolo al fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DO e IG.

Nella redazione del primo elenco positivo provvisorio regionale delle vigne è opportuno tenere conto delle precedenti disposizioni normative e salvaguardare le menzioni "vigna" utilizzate dalle aziende, già registrate nello schedario viticolo nella sezione elenco toponimi "vigna".

Nella stesura del primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna" (allegato A) parte integrante della presente deliberazione è necessario tener conto di quanto già presente nei disciplinari di produzione e già registrate nello schedario viticolo nella sezione elenco toponimi "vigna".

Per consentire ai produttori di utilizzare le menzioni "vigna" per quelle menzioni non inserite nell'elenco positivo provvisorio regionale, la Regione sulla base di richieste, motivate e documentate, presentate dai produttori interessati, con successivi provvedimenti provvede ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni all'elenco positivo provvisorio Regionale.

Al fine di facilitare gli operatori del settore è opportuno, tra l'altro, definire le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento del primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna", le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione nonché definire lo schema di domanda.

Per consentire ai produttori di utilizzare le menzioni "vigna" per quelle menzioni non inserite nello Schedario viticolo regionale è necessario, a partire dalla campagna vitivinicola 2013/2014, l'istituzione del primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna".

Tanto premesso, propone:

- 1) di istituire il primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna" (allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento del primo elenco positivo regionale delle menzioni "vigna" (allegato B) e lo schema di richiesta di iscrizione con menzione di "vigna" dei vigneti idonei a produrre vini a DO (allegato C), parti integranti della presente deliberazione;
- 3) di demandare al Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con successivi provvedimenti, le modifiche ed integrazioni "al primo elenco positivo provvisorio" regionale delle menzioni di "vigna".

SEZIONECOPER TURAFINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di istituire il primo elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna" (allegato A), parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento del primo elenco positivo regionale delle menzioni di "vigna" (allegato B) e lo schema di richiesta di iscrizione con menzione di "vigna" dei vigneti idonei a produrre vini a DO (allegato C), parti integranti della presente deliberazione;
- di demandare al dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con successivi provvedimenti, le modifiche ed integrazioni all'elenco positivo provvisorio regionale delle menzioni "vigna";
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad AGEA a cura del Servizio proponente;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione, www.regione.puglia.it ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola